

**COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA**  
**STATUTO**  
**CAPO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - SCIoglIMENTO**

**Articolo 1**

E' costituita una Associazione Sportiva, a sensi degli articolo 14 e seguenti del Codice Civile, sotto la denominazione "COUNTRY CLUB CASTELGANDOLFO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA" di seguito chiamata "L'Associazione".

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Castel Gandolfo, località "Il Laghetto", Via di Santo Spirito, 13.

**Articolo 3**

1 - L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, se non imposte dalla legge.

2 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 4**

1 - Oggetto sociale è, in via principale, la pratica, la promozione e l'insegnamento del golf anche a livello agonistico in gare e/o campionati riconosciuti dalla FIG, oltre che d'altri sports, fra i propri soci. Il tutto, nel quadro, con le finalità e l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché delle direttive e normative del CONI e della Federazione Italiana Golf, per quanto riguarda il golf, rispettivamente delle altre Federazioni sportive per quanto riguarda gli altri sports nonché nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i Soci di Circoli e Federazioni Straniere.

2 - Di conseguenza:

a- L'Associazione, per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG; si impegna altresì, a norma dell'articolo 63 dello Statuto federale, a non adire altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile;

b- Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

**Articolo 5**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

**ATTIVITÀ PATRIMONIALE ED ECONOMICA**

**Articolo 6**

Per l'attuazione dell'oggetto sociale l'Associazione potrà:

a) compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività golfistiche e sportive in genere;

b) intestarsi licenze commerciali in genere con facoltà di affidare la gestione a terzi;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

**CAPO II PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI**

**Articolo 7**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1 - dalla disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di riserva accantonati;

2 - dalle macchine, attrezzi, mobili e suppellettili, arredi, dotazioni e scorte varie di gestione od altre appartenenti all'Associazione;

3 - dai trofei di squadra vinti dall'Associazione;

4 - da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.

**Articolo 7 bis**

Le entrate dell'Associazione sono costituite: 1 - dalle tasse di ammissione;

2 - dalle quote sociali;

- 3 - di contributi straordinari dei soci;
- 4 - da tutti i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività;
- 5 - da donazioni o lasciti di soci o terzi, rispettate, se necessario, le previsioni di legge ai fini dell'accettazione.

#### **Art 8**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale con rendiconto economico finanziario, chiuso al trentuno dicembre, viene tenuto a disposizione dei Soci presso la segreteria durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'Assemblea Ordinaria annuale.

#### **Articolo 9**

### **CAPO III**

#### **SOCI - CATEGORIE - TASSE DI AMMISSIONE - QUOTE SOCIALI**

Solo le persone fisiche possono far parte dell'Associazione in qualità di Socio.

#### **Articolo 10**

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, ogni Socio dell'Associazione appartiene ad una sola delle seguenti categorie:

Soci Fondatori Soci Ordinari Soci Familiari Soci Juniores Soci Diplomatici Soci Onorari

Salvo quanto previsto dall'articolo 80 è vietata l'istituzione di categorie di soci diverse da quelle sopra elencate.

#### **Articolo 11**

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle tasse di ammissione e delle quote sociali nella misura e secondo le modalità stabilite per ogni categoria dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Al Comitato Direttivo è demandata la facoltà di stabilire tasse e quote di ammissione e quote di frequentazione di entità diversa per tutte le categorie di soci sulla base dell'età e della residenza dei soci, nonché secondo criteri di maggiore o minore frequenza ed utilizzo della casa sociale, degli impianti sportivi e delle altre strutture ricettive a disposizione dell'Associazione ed in ragione del nucleo familiare.

I diritti derivanti dalla partecipazione all'Associazione, nonché le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili a terzi a nessun titolo o causa.

#### **Articolo 12**

Il Comitato Direttivo dell'Associazione ha facoltà di proporre all'Assemblea il versamento di contributi integrativi della quota o straordinari a carico dei soci; la proposta dovrà essere approvata dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.

#### **Articolo 13**

Il Comitato Direttivo può proporre all'Assemblea Ordinaria la concessione dell'esonero dal pagamento della quota annuale a soci già facenti parte dell'Associazione. Tale concessione, temporanea o permanente, dovrà essere fatta ad personam e con carattere di eccezionalità.

#### **Articolo 14**

### **CAPO IV**

#### **SOCI FONDATORI ED ORDINARI**

Appartengono alla categoria dei soci Fondatori tutte le persone fisiche che hanno, con il loro contributo, consentito la costituzione dell'Associazione.

Appartengono alla categoria dei soci Ordinari le persone fisiche successivamente ammesse all'Associazione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Costituisce condizione per l'acquisto ed il mantenimento della qualità di Socio Fondatore e Ordinario:

l'essere intestatari di almeno una azione della Castalgandolfo Spa, oppure

l'essere giratari per procura di almeno una azione della Castalgandolfo Spa di proprietà di una persona fisica e/o giuridica.

Il Socio Fondatore o Ordinario che per qualsiasi motivo venga a cessare di essere intestatario o giratario per delega da parte di persona giuridica di almeno un'azione della Castalgandolfo Spa decade dalla qualità di socio alla fine dell'esercizio sociale in corso.

#### **Articolo 15**

Agli effetti di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 14 le persone fisiche e/o giuridiche intestatarie di azioni della Castalgandolfo Spa possono girare per procura le proprie azioni, nella misura di una persona fisica per ogni azione posseduta.

#### **Articolo 16**

I soci Fondatori e i soci Ordinari possono:

- 1 - partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
- 2 - essere membri degli organi sociali di cui all'articolo 39;

- 3 - richiedere l'ammissione di soci Familiari ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto;
- 4 - frequentare la Club House ed utilizzare gli impianti ricreativi sportivi dell'Associazione previo pagamento delle quote dovute;
- 5 - invitare ospiti alla frequenza della Club House ed all'utilizzo degli impianti ricreativi e sportivi dell'Associazione, secondo le procedure e nei limiti previsti dal Regolamento dell'Associazione.

#### **Articolo 17**

#### **CAPO V SOCI FAMILIARI**

Possono essere ammessi alla categoria dei Soci Familiari soltanto le persone fisiche che siano: 1 coniugi, non divorziati o legalmente separati, di un Socio Fondatore o Ordinario vivente 2 figli di età inferiore ai ventotto anni di un Socio Fondatore o Ordinario vivente 3 fratelli o sorelle, di età inferiore ai ventotto anni, di un Socio Fondatore o Ordinario vivente. Su richiesta scritta di un Socio Fondatore o Ordinario possono essere assimilati a tutti gli effetti ai gruppi 1 e 2 di cui sopra anche le persone che, convivendo con il Socio proponente, abbiano posto in essere una famiglia di fatto.

II giudizio sull'esistenza o meno della famiglia di fatto in questione compete esclusivamente al Comitato Direttivo ed è definitivo ed insindacabile.

Tale giudizio si esercita anche in merito alla eventuale cessazione dell'esistenza della famiglia di fatto, nel qual caso valgono le disposizioni di cui all'articolo 20 dello Statuto Sociale.

#### **Articolo 18**

I Soci Familiari che per un qualsiasi motivo diventino intestatari di azioni della Castelgandolfo Spa acquistano automaticamente la qualità di Soci Ordinari, acquisendone tutti i diritti e doveri.

#### **Articolo 19**

II Socio Fondatore o Ordinario che richiede l'ammissione all'Associazione di un Socio Familiare ai sensi degli artt. 17 e 36 dello statuto, assume piena responsabilità per il pagamento alla cassa sociale di ogni somma dovuta a qualsiasi titolo dal Socio Familiare.

#### **Articolo 20**

Il Socio Familiare che per qualsiasi evento cessa di rivestire una delle qualifiche di cui all'articolo 17 può, pagando le quote sociali dovute, continuare ad appartenere alla categoria Soci Familiari fino alla scadenza dell'esercizio sociale successivo a quello nel quale l'evento predetto si è verificato. Dopo tale scadenza se nel frattempo egli non ha acquisito la qualità di Socio Ordinario ai sensi dell'articolo 14 o riacquisito titolo a divenire Socio Familiare ai sensi dell'articolo 17, cessa di essere Socio del Circolo a qualsiasi effetto.

#### **Articolo 21**

I Soci Familiari possono:

- 1 - se maggiori di età partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
- 2 - se maggiori di età essere membri degli Organi Sociali di cui all'articolo 39;
- 3 - usufruire dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 16.

### **CAPO VI SOCI DIPLOMATICI**

#### **Art 22**

Possono essere ammesse a far parte della categoria dei Soci Diplomatici le persone fisiche, di cittadinanza non italiana, che siano:

- 1 - membri di missioni diplomatiche accreditate presso lo Stato Italiano o la Santa Sede;
- 2 - membri del Corpo Consolare che esercitano le loro funzioni in Italia;
- 3 - membri di organizzazioni internazionali o di missioni estere in Italia, ai quali lo Stato Italiano riconosca il trattamento diplomatico;
- 4 - coniugi, non divorziati o legalmente separati, o figli di età non superiore ai ventiquattro anni, di persone aventi le qualifiche di cui precedenti paragrafi 1,2,3.

#### **Articolo 23**

I Soci Diplomatici godono dei diritti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 16.

#### **Articolo 24**

I soci diplomatici che per un qualsiasi evento diventino intestatari di azioni della Castelgandolfo Spa, acquistano immediatamente la qualità di soci ordinari, acquisendone tutti i diritti e doveri.

#### **Articolo 25**

II socio diplomatico che per qualsiasi evento cessa di rivestire una delle qualifiche di cui all'articolo 22 può, pagando le quote sociali dovute, continuare ad appartenere alla categoria dei Soci Diplomatici fino alla scadenza dell'esercizio sociale nel quale l'evento predetto si è verificato.

Dopo tale scadenza, se nel frattempo egli non ha acquisito la qualità di Socio Ordinario ai sensi dell'articolo 14 o riacquisito titolo a ridivenire Socio Diplomatico ai sensi dell'articolo 22, cessa di essere Socio del Circolo a qualsiasi effetto.

#### **CAPO VII SOCI JUNIORES**

##### **Articolo 26**

Soci juniores sono quelli di età compresa tra quella minima e quella massima di diciotto anni stabilita dal Regolamento Organico. Corrispondono contributi annui ridotti nelle misure fissate dal Comitato Direttivo.

##### **Articolo 27**

Il Comitato Direttivo con il Regolamento Organico può prevedere la suddivisione dei soci effettivi (Fondatori, Ordinari e Familiari) e di quelli juniores in sottocategorie e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie.

Può inoltre, nell'intento di promuovere l'attività golfistica, disciplinare l'ammissione di soci temporanei a frequentare gli impianti sportivi ed i locali dell'Associazione.

Per i soci minorenni la domanda di ammissione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci; il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

#### **CAPO VIII SOCI ONORARI**

##### **Articolo 28**

I soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Direttivo. Non hanno diritto di voto. Hanno durata annuale.

#### **CAPO IX**

#### **SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

##### **Articolo 29**

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- a) lo scioglimento della Associazione;
- b) le dimissioni scritte presentate a norma di quanto previsto dal Regolamento;
- c) la radiazione;
- d) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 la perdita da parte dei soci fondatori o ordinari, per qualsiasi motivo, della titolarità di almeno una azione della Castelgandolfo Spa;
- e) ai sensi dell'articolo 20 la perdita da parte dei soci familiari per qualsiasi motivo dell'appartenenza ad almeno una delle categorie di cui all'articolo 17;
- f) la continua morosità del socio secondo quanto previsto dal Regolamento.

#### **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

##### **Articolo 30**

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi nella misura e nelle modalità che devono essere determinate dal Comitato Direttivo.

Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantegli come tale.

##### **Articolo 31**

I soci receduti e/o decaduti non possono chiedere il rimborso di alcuna quota o contributo versato. I soci che siano incorsi nelle previsioni dell'articolo 29 sono comunque tenuti a versare le quote dovute per l'intero esercizio nel corso del quale sia stata accertata dall'Associazione la causa di decadenza, ivi inclusi eventuali contributi che l'Assemblea dovesse deliberare ad integrazione della quota annuale associativa, anche in sede di approvazione del relativo bilancio.

#### **CAPO X**

#### **MODALITA' PER L'AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI E DEI SOCI DIPLOMATICI**

##### **Articolo 32**

L'ammissione dei Soci Ordinari e Soci Diplomatici avviene esclusivamente a seguito di richiesta scritta indirizzata dal candidato alla Presidenza dell'Associazione e sottoscritta da almeno due soci (Fondatori o Ordinari) presentatori.

##### **Articolo 33**

La richiesta indirizzata alla Presidenza è sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo. In sede di Comitato la votazione per l'approvazione della richiesta di cui al precedente articolo 32 è segreta e possono essere ammessi nella qualità di soci soltanto i candidati che non abbiano ricevuto più di due voti negativi.

##### **Articolo 34**

Nell'esaminare la richiesta presentata ai sensi dell'articolo 32 il Comitato Direttivo, al di là delle ovvie e necessarie referenze sulla condotta civile e sull'onorabilità del candidato, valuta attentamente la congruenza della sua personalità e del suo stile di vita con il dettato dell'articolo 4 dello statuto. Il Comitato Direttivo non redige alcuna motivazione scritta circa

le sue decisioni in materia.

#### **Articolo 35**

Entro trenta giorni dalla comunicazione d'accoglimento della domanda di ammissione il candidato socio provvede ad esibire la documentazione attestante l'adempimento delle condizioni di cui agli artt. 14 oppure 22, e successivamente dietro invito del Comitato Direttivo, ad eseguire i previsti versamenti alla Cassa dell'Associazione. Con l'esecuzione dei predetti versamenti il candidato acquisisce ad ogni effetto la qualità di Socio Ordinario o Diplomatico.

### **CAPO XI**

#### **MODALITA' PER L'AMMISSIONE DEI SOCI FAMILIARI**

#### **Articolo 36**

L'ammissione dei soci familiari avviene a seguito di richiesta scritta da parte del socio Fondatore o Ordinario avente diritto al voto in assemblea.

La richiesta deve essere sottoscritta anche dal candidato se di età superiore ai diciotto anni. I criteri per l'esame della richiesta sono identici a quelli stabiliti nell'articolo 34 con le procedure di cui agli artt. 32 e 33.

#### **Articolo 37**

A seguito della delibera assunta in sede di Comitato Direttivo, la Segreteria dell'Associazione notifica ai proponenti dei candidati ammessi l'assenso da essi ricevuto e li invita ad eseguire i prescritti versamenti alla Cassa dell'Associazione. Con l'esecuzione dei predetti versamenti il candidato acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di Socio Familiare.

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

#### **Articolo 38**

Il domicilio dei Soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di associazione od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **TITOLO SECONDO CAPO I ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 39**

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente
- c) Il Comitato Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti
- e) l'Organo di Disciplina di prima istanza
- f) la Commissione di disciplina di seconda istanza

Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

### **CAPO II ASSEMBLEE ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 40**

- 1 - L'assemblea è costituita da tutti i soci di maggiore età.
- 2 - Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 3 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie
- 4 - Le assemblee sono convocate dal Comitato Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea ordinaria, e di un terzo per l'assemblea straordinaria.
- 5 - Nella richiesta devono essere specificati a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.
- 6 - Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 7 - Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei Soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei soci.
- 9 - L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

10 - L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.  
11 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12 - Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti o un componente gli Organi di disciplina.

13 - Un socio non può rappresentare per delega, oltre i propri soci familiari, più di quattro soci.

14 - Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 15 - Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

16 - I verbali delle assemblee devono essere affissi all'Albo Sociale entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

##### **Articolo 41**

1 - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella della convocazione stessa.

2 - La convocazione deve essere effettuata mediante raccomandata a mano, fax confermato, e mail confermato e/o lettera raccomandata spedita ai soci aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

3 - L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da fissarsi un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4 - L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

- a) approvazione dei bilanci e degli eventuali contributi per integrazione della quota annuale e/o straordinari;
- b) nomina del Presidente del Comitato Direttivo;
- c) nomina del Comitato Direttivo;
- d) nomina degli altri Organi Sociali.

5 - E' altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

6 - L'elezione del Presidente, del Comitato Direttivo e degli Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta.

#### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

##### **Articolo 42**

1 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2 - La convocazione, ove richiesta dai soci, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta stessa e per una data che non superi i trenta giorni da quello della convocazione.

3 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indicarsi ad un giorno di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci. 4 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie con il voto favorevole di almeno il sessantacinque per cento dei presenti:

- a) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue;
- d) proroga del termine di durata.

##### **Articolo 43**

In sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria regolarmente convocata, qualora in seconda convocazione risulti presente un numero di soci inferiore ai limiti fissati dallo Statuto, il Presidente può a suo esclusivo giudizio, dare ugualmente corso ai lavori ed alle delibere assembleari.

Le delibere così raggiunte divengono valide dopo essere state ratificate a mezzo di Referendum indetto dal Presidente entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea in questione. I soci aventi diritto al voto esprimono la loro approvazione, astensione o opposizione nei confronti di ogni singola delibera tramite apposita scheda, a loro trasmessa a mezzo di raccomandata con

ricevuta di ritorno. Agli effetti della ratifica delle delibere valgono le schede regolarmente firmate da ogni socio avente diritto al voto e pervenute di ritorno all'Associazione entro i quarantacinque giorni successivi alla data dell'assemblea stessa. Vengono considerate come ratificate le singole delibere che sono state approvate dalla maggioranza dei voti così espressi, che rappresenti almeno il 10% degli aventi diritto al voto risultanti alla data dell'Assemblea.

### **CAPO III CARICHE SOCIALI**

#### **Articolo 44 - GRATUITA'**

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

#### **Articolo 45 - REQUISITI**

1 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori, ordinari, familiari e juniores in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli Organi di Disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a 60 giorni;
- d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- e) essere Socio dell'Associazione da non meno di due anni.

#### **Articolo 46 - INCOMPATIBILITÀ**

Le cariche sociali di Presidente o di membro degli Organi sociali di cui all'articolo 39 sono tra di loro incompatibili.

Il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo non possono ricoprire le cariche di Presidente e membro del Comitato Direttivo in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIG o nell'ambito dello sport del golf.

### **CAPO IV**

#### **IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 47**

II Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 10.

#### **Articolo 48**

Il Presidente resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione e la rappresenta in giudizio nei confronti dei terzi, presiede le assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo, può partecipare a qualsiasi riunione degli Organi Sociali ad esclusione di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti, coordina l'attività degli organi e dei servizi sociali.

#### **Articolo 49**

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età, o in subordine dall'altro Vice Presidente. In caso di rinuncia o impedimento duraturo del Presidente, il Comitato Direttivo provvede alla convocazione entro novanta giorni di un'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

### **CAPO V**

#### **IL COMITATO DIRETTIVO**

#### **Articolo 50**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'assemblea tra i soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 10.

I membri del Comitato Direttivo, indicati anche come consiglieri, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Dopo il terzo mandato quadriennale non sono rieleggibili per un quadriennio.

Il Comitato Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'articolo 48, lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti. La convocazione deve essere comunicata a mezzo fax, e.mail, telegramma o lettera consegnata a mano a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, e.mail, fax o lettera consegnata a mano e il termine è ridotto a giorni due.

#### **Articolo 51**

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

#### **Articolo 52**

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'Assemblea. In particolare:

- 1 - stabilisce le direttive della gestione sociale;
- 2 - cura la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione annuale da proporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- 3 - definisce il limite numerico di ogni categoria di soci e le relative quote di ammissione e frequenza;
- 4 - definisce l'entità di eventuali contributi integrativi e/o straordinari da proporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- 5 - autorizza le stipulazioni, le modifiche, i rinnovi dei contratti assicurativi, di gestione, di locazione, di compravendita o permuta e di qualsiasi altra natura che si rendano necessari per la buona gestione dell'attività dell'Associazione;
- 6 - governa attraverso il Tesoriere la gestione economica e finanziaria dell'Associazione; 7 - nomina i Presidenti ed i componenti della Commissione Sportiva e della Commissione Club House; nomina di volta in volta i comitati di gara o organizzativi necessari per lo svolgimento di specifici eventi sportivi o sociali;
- 8 - ha competenza esclusiva per l'eventuale designazione di singoli soci o gruppi di lavoro per lo studio di particolari problemi o materie di interesse per l'attività dell'Associazione e per l'acquisizione di consulenze professionali di qualsiasi tipo, anche se a titolo gratuito;
- 9 - provvede alla buona conservazione di tutti gli impianti e immobili in godimento a qualsiasi titolo dell'Associazione;
- 10 - provvede alla conservazione dei libri e registri contabili dell'Associazione, degli atti e dei verbali delle assemblee, delle riunioni del Comitato stesso e delle sue commissioni, delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Disciplina; nonché di ogni altro documento storico, contabile, amministrativo, legale o comunque pertinente all'attività dell'Associazione secondo quanto richiesto dallo statuto, dal regolamento o dalla legge o ritenuto opportuno dal Comitato stesso;
- 11 - assume e licenzia il personale di qualsiasi categoria e ne determina le funzioni; 12 - provvede a fare osservare lo statuto e il regolamento organico;
- 13 - delibera sull'ammissione di nuovi soci in conformità a quanto disposto dallo statuto.

#### **Articolo 53**

Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, elegge fra i suoi membri, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti ed un Tesoriere; può nominare un Segretario Onorario al quale demandare specifiche mansioni relative all'attività sociale e sportiva dell'Associazione. I due Vice Presidenti, il tesoriere e il Segretario Onorario hanno mandato quadriennale.

#### **Articolo 54**

Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell'Associazione, ha la specifica responsabilità della cassa e delle entrate e di ogni altra operazione contabile, redige le proposte di bilancio che sottopone al Comitato Direttivo. Il Tesoriere può nell'esercizio delle sue funzioni utilizzare la collaborazione del Segretario e del personale dell'Associazione, e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Comitato Direttivo.

#### **Articolo 55 - DIMISSIONI e DECADENZA**

I membri del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo sono assenti per due riunioni consecutive o per più della metà delle riunioni tenutesi nei dodici mesi ultimi trascorsi decadono dall'incarico.

Ai membri decaduti ai sensi del precedente comma ed a quelli comunque receduti dall'incarico subentreranno, a decorrere dalla prima riunione del Comitato successiva al verificarsi dell'evento, i primi dei non eletti nella precedente votazione per l'elezione del Comitato stesso, a condizione che abbiano riportato almeno dieci voti.

In mancanza di soggetti legittimati al rientro, ai sensi del precedente comma, il Comitato Direttivo potrà provvedere alla cooptazione di nuovi membri tenuto conto anche dei risultati delle precedenti votazioni per l'elezione del Comitato stesso.

I membri subentrati o cooptati durano in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo. Le dimissioni contemporanee o la riduzione per qualsivoglia motivo, della metà dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Comitato che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva la quale dovrà essere indetta dal Presidente o, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

#### **Articolo 56**

La mancata approvazione della relazione tecnico finanziaria o del bilancio annuale da parte della



metà più uno degli aventi diritto al voto comporta la decadenza dell'intero Comitato Direttivo, con gli stessi effetti dell'ultimo comma del precedente articolo 55.

#### **CAPO VI**

##### **LE COMMISSIONI SPORTIVA e CLUB HOUSE**

###### **Articolo 57**

La Commissione Sportiva e la Commissione Club House sono organi tecnico consultivi del Comitato Direttivo, composte ciascuna da un Presidente e due membri, designati dal Comitato Direttivo fra i soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 10, ciascuno con mandato annuale rinnovabile. Deliberano a maggioranza sulle materie di loro competenza.

Le delibere che comportano spese divengono operative soltanto dopo la convalida del Comitato Direttivo.

###### **Articolo 58**

La Commissione Sportiva organizza e controlla l'esercizio delle discipline sportive praticate presso l'Associazione. In particolare:

- 1 - sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo tutti i programmi di gare e competizioni sportive dell'Associazione, o concordati in collaborazione con altre associazioni o enti;
- 2 - esprime pareri sulla sistemazione, manutenzione e uso degli impianti sportivi dell'Associazione;
- 3 - esprime pareri sulla scelta e sull'operato dei maestri professionisti che svolgono il loro lavoro presso l'Associazione;
- 4 - nomina con mandato annuale rinnovabile, un giudice arbitro, ai sensi di quanto necessario in materia di applicazione delle regole del gioco durante le gare sociali;
- 5 - nomina di volta in volta i capitani giocatori e non giocatori, di tutte le squadre sociali ed insieme con i capitani designano di volta in volta i componenti delle squadre medesime;
- 6 - stabilisce o modifica handicaps e graduatorie dei giocatori in conformità a quanto previsto dalle rispettive Federazioni Olimpiche Nazionali, fermo restando il diritto dei giocatori stessi di appellarsi al Comitato Direttivo;
- 7 - esprime parere sulle controversie in materia di gioco, in conformità con le esistenti e riconosciute regolamentazioni nazionali ed internazionali delle discipline sportive praticate presso l'Associazione;
- 8 - raccoglie e trasmette al Comitato Direttivo le opinioni ed i desideri dei soci in materia di organizzazione di competizioni e in generale dell'esercizio delle attività sportive praticate presso l'Associazione e per quanto di sua competenza, collabora con il Comitato Direttivo per il conseguimento dello scopo sociale.

###### **Articolo 59**

La Commissione Club House organizza e controlla lo svolgimento dell'attività sociale dell'Associazione. In particolare:

- 1 - esprime pareri e suggerimenti sulla sistemazione, manutenzione ed uso della casa sociale, degli arredi, della zona verde, delle strade e dei parcheggi dell'Associazione;
- 2 - esprime pareri e suggerimenti sulla tipologia e sugli standards di qualità dei servizi resi ai soci;
- 3 - raccoglie e trasmette al Comitato Direttivo le opinioni e i desideri dei soci in materia di gestione dell'attività sociale e dei servizi dell'Associazione e, per quanto di sua competenza collabora con il Comitato Direttivo per il conseguimento dello scopo sociale.

#### **CAPO VII**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI**

###### **Articolo 60**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria, ciascuno con mandato quadriennale, rinnovabile. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.

###### **Articolo 61**

Possono essere eletti Revisori dei Conti i Soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 10 di età non inferiore a trenta anni. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

###### **Articolo 62**

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla e sorveglia la gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed esprime pareri in proposito in sede di Comitato Direttivo. A questo scopo i Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

###### **Articolo 63**

Le delibere assunte in sede di Comitato Direttivo non sono valide se alla riunione non era presente

almeno un membro effettivo del Comitato dei Revisori dei Conti. Tuttavia le delibere raggiunte in assenza di almeno un membro effettivo del predetto Collegio possono essere convalidate tramite dichiarazione scritta del Presidente del Collegio, attestante che il Collegio stesso ha preso atto della delibera in questione e non ha rilievi da esprimere in merito.

#### **Articolo 64**

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione annuale scritta sui bilanci consuntivi e preventivi sottoposti dal Comitato Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

#### **Articolo 65**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con periodicità trimestrale esegue una verifica della contabilità dell'Associazione. Il relativo verbale viene esaminato dal Comitato Direttivo nella sua prima riunione successiva alla verifica stessa.

I Revisori dei Conti effettivi, su richiesta del Comitato Direttivo o su iniziativa del Presidente del Collegio dei Revisori, possono procedere ad atti ispettivi anche individualmente. Dell'esito di tali atti deve essere informato il Presidente del Collegio, che a sua volta ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Associazione.

### **CAPO VIII ORGANI DI DISCIPLINA**

#### **ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA**

#### **Articolo 66**

1 - L'Organo di disciplina di prima istanza è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i Soci previsti dall'articolo 10 che abbiano compiuto quaranta anni. L'Assemblea oltre ai membri effettivi elegge anche due membri supplenti.

Ove vengano a mancare uno o più membri effettivi o i supplenti l'assemblea, alla sua prima riunione, provvede alle necessarie integrazioni.

2 - Resta in carica per quattro anni anche per quanto concerne i membri integrati in tale periodo.

3 - Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci in quanto tali.

4 - Interviene e giudica, anche d'ufficio, ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno di tali casi.

5 - Può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea dalla frequentazione dei locali dell'Associazione e/o dalla sola attività agonistica;

d) radiazione.

6 - L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

7 - Nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi di consulenti tecnico/giuridici di sua scelta, scelti anche al di fuori della compagine sociale.

8 - La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria dell'Associazione. Copia di essa dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati.

9 - Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli contro interessati possono presentare, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione Disciplinare di Seconda Istanza.

10 - In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

11 - In pendenza della decisione del ricorso non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.

12 - L'Organo di Disciplina di Prima Istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto sociale che dovesse insorgere tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui all'articolo 64 dello Statuto della FIG.

13 - Resta in carica per quattro anni.

#### **ORGANO DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA**

#### **Articolo 67**

1 - La commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci previsti dall'articolo 10 che abbiano compiuto quaranta anni. Nomina al suo interno un Presidente. L'Assemblea, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendessero necessarie.

2 - La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati e dai contro interessati o dal Comitato Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di Prima Istanza.

3 - Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea che delibera in sede ordinaria.

4 - La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5 - La Commissione funge anche da organo di appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di prima istanza quale arbitro rituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

6 - Resta in carica per quattro anni.

#### **EFFETTI DELL' IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

##### **Articolo 68**

1 - La Commissione di Seconda Istanza può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2 - Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'articolo 65 devono essere affisse, per estratto, all'Albo Sociale per la durata di quindici giorni.

#### **CAPO IX**

##### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

##### **Articolo 69**

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo, entro il termine massimo di tre mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge, con il rispetto dei principi della trasparenza nei confronti dei soci.

##### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

##### **Articolo 70**

L'Assemblea, in sede di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi che dovranno essere interamente reinvestiti nella Associazione per perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4. Deve anche deliberare nell'ipotesi di chiusura del bilancio consuntivo in deficit, sul ripianamento da parte dei soci. Le quote del ripianamento andranno determinate in proporzione alla quota ordinaria a ciascuno attribuita e tra i soci presenti nell'anno.

##### **ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 71**

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

#### **CAPO X**

##### **MODALITÀ' PER LE ELEZIONI A CARICHE SOCIALI**

##### **Articolo 72**

1 - I candidati alla Presidenza debbono rivestire la qualifica di socio da almeno 24 mesi.

2 - I candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge per gli organi delle persone giuridiche ed a quelli previsti dall'articolo 44 dello Statuto.

3 - L'elenco dei candidati alla Presidenza viene compilato dal Comitato Direttivo o, nel caso previsto dall'ultimo paragrafo dell'articolo 54 del presente statuto, dal Collegio dei Revisori dei Conti e rimane affisso all'Albo Sociale durante i venti giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea Ordinaria che dovrà procedere alle elezioni. L'elenco dovrà tenere conto anche dei nominativi eventualmente segnalati al Comitato o al Collegio dei Revisori dei Conti da almeno quindici soci aventi diritto al voto.

4 - Resta fermo il diritto di ciascun socio a candidarsi, facendo pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Associazione, pena la decadenza, la propria candidatura, sostenuta da almeno trenta soci aventi diritto al voto, nel termine ultimo di sette giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea ordinaria che dovrà procedere alle elezioni; la notizia di tale candidatura verrà affissa all'Albo Sociale non appena pervenuta.

5 - L'elezione avviene a maggioranza dei votanti, per scrutinio segreto. Se al primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti espressi, nella stessa riunione si procede ad un secondo scrutinio ponendo ai voti soltanto i nominativi dei candidati classificati al primo ed al secondo posto nella votazione precedente.

Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il più alto numero di voti.

##### **Articolo 73**

1 - I candidati al Comitato direttivo debbono rivestire la qualifica di socio da almeno 24 mesi.

2 - Devono essere in possesso di tutti i requisiti eventualmente richiesti dalla legge per gli organi delle persone giuridiche ed a quelli espressamente previsti dall'articolo 44 dello Statuto.

3 - L'elenco dei candidati al Comitato Direttivo viene compilato dal Comitato Direttivo o, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 54 del presente statuto, dal Collegio dei Revisori dei Conti, in base alle indicazioni scritte o verbali provenienti da almeno quindici soci aventi diritto al voto. L'elenco rimane affisso all'Albo Sociale durante i dieci giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea ordinaria che dovrà procedere alle elezioni. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

4 - Resta fermo il diritto di ciascun socio a candidarsi facendo pervenire alla Segreteria dell'Associazione per iscritto, a pena di decadenza, la propria candidatura, sostenuta da almeno trenta soci aventi diritto al voto, nel termine ultimo di sette giorni precedenti quello fissato per l'assemblea ordinaria che dovrà procedere alle elezioni; la notizia della candidatura dovrà essere affissa all'Albo Sociale non appena pervenuta.

5 - Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6 - Analoga procedura viene seguita ed analoghi requisiti sono previsti per l'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Disciplina di Prima e Seconda Istanza.

#### **Articolo 74**

Non possono essere designate o elette a rivestire alcuna carica persone che hanno un rapporto di dipendenza con l'Associazione, o che non hanno la qualifica di dilettante ai sensi delle regole approvate dalle competenti Autorità internazionali e di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1), lett. b), c), d) , e) dello Statuto della FIG.

### **CAPO XI NORME FINALI REGOLAMENTO ORGANICO**

#### **Articolo 75**

II Regolamento Organico dell'Associazione è redatto, aggiornato e modificato ad esclusiva cura del Comitato Direttivo.

#### **Articolo 76**

Il Regolamento Organico definisce le modalità per l'esercizio da parte dei soci dei diritti di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 16 dello statuto, le procedure da seguirsi nei casi di morosità da parte dei soci ed ogni altra norma che il Comitato Direttivo ritenga opportuno adottare ai fini del buon svolgimento delle attività dell'Associazione e per il rispetto delle norme statutarie.

#### **Articolo 77**

Il regolamento organico non può contenere statuizioni contrastanti con gli articoli dello statuto.

### **CLAUSOLA ARBITRALE**

#### **Articolo 78**

1 - Fermo restando il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui allo Statuto della FIG, per tutte le controversie sorte fra i soci e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive ed inappellabili dell'Organo di Disciplina di prima istanza nella veste di arbitro irrituale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 65, comma 12 del presente statuto.

2 - L'arbitro od il collegio arbitrale procede con libertà di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le parti.

3 - La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

4 - L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

#### **Articolo 79**

### **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) ed in subordine le norme del Codice Civile.

#### **Articolo 80**

### **NORMA TRANSITORIA**

#### **Soci aggregati**

Il Comitato Direttivo, per ragioni connesse alla necessità di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Associazione, nonché per promuovere la disciplina del golf, ha la facoltà di accettare persone fisiche presentate a termini dell'articolo 32 dello Statuto ed interessate alla pratica del golf e quindi a frequentare gli impianti sportivi e ricreativi dell'associazione, con modalità e quote d'ammissione da definirsi con apposita delibera del Comitato medesimo.

Tali persone godono dei diritti di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 16, nonché dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del predetto articolo 16 se maggiorenni di età e pertanto assumono la qualifica di Soci Aggregati.

Trascorso il termine del 31 dicembre 2019 il socio aggregato assumerà la qualifica di socio ordinario con il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 14 del presente statuto.